

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2090

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**BONINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**ALFANO**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CANCELLIERI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SACCOMANNI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo firmato il 3 dicembre 2012 (già parafato il 22 giugno 2009 dalle autorità fiscali italiane e di Cayman) è basato sostanzialmente sul Modello del *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) predisposto in sede OCSE, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

L'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE — *Global Forum on Taxation* e Unione eu-

ropea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della evasione fiscale.

A tal fine, l'Accordo prevede una serie di disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.

Da parte italiana, la conclusione dell'Accordo in questione è conforme alla

prossima evoluzione normativa, in quanto esso può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane.

Si delinea di seguito il contenuto dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3 che per l'Italia sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'IVA, l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

All'articolo 2 è precisato che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Di seguito, nell'articolo 4, vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 di detto articolo che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiet-

tivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la facoltà di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste all'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Le parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Qualora sorgano tra le Parti controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

All'articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che spiegherà i suoi effetti a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione previsti dagli ordinamenti interni.

Infine, l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

In relazione ai negoziati avviati dalla Direzione relazioni internazionali al fine di addivenire alla firma e ratifica di un *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) tra l'Italia e le autorità fiscali delle Isole Cayman, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, si osserva come lo scambio di informazioni in materia fiscale favorisca la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi e il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti positivi sulla lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, eliminando il criterio incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali, elencati in una serie di liste approvate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (cosiddetta *white list*).

Risulta evidente che saranno senz'altro positivi sia gli effetti di gettito per l'erario, derivanti dallo scambio informativo che si attiverà con la ratifica del presente Accordo, sia gli effetti per i contribuenti, nell'ipotesi di un'eventuale futura iscrizione delle Isole Cayman nelle costituenti *white list*, venendo meno l'applicazione delle norme antielusive attualmente vigenti.

In definitiva lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo renderebbe più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria e consentirebbe l'emersione di maggiore base imponibile, configurando per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile.

Le attività previste dal presente Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici della predetta Amministrazione e saranno svolte con le risorse umane, tecniche e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9 dell'Accordo, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Come noto, le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con le Isole Cayman è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (G8-G20-OCSE *Global Forum on Taxation* – ONU ed Unione europea).

In particolare, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo con le Isole Cayman consentiranno fra l'altro il superamento del segreto bancario in conformità con gli attuali *standard* dell'OCSE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La conclusione del TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in oggetto rileva nel quadro delle disposizioni antielusive presenti nel quadro normativo nazionale poiché rappresenta uno strumento giuridico idoneo ad attuare con le Isole Cayman uno scambio di informazioni effettivo e quanto più ampio possibile. Tale Accordo può, infatti, rappresentare una delle basi per poter inserire la Parte contraente nella *white list* dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) introdotto dall'articolo 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 1 del presente Accordo con le Isole Cayman, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte che per l'Italia, come specificato al successivo articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo ha lo scopo di rendere più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato. » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e con quelli di cui all'articolo 80 della Costituzione per i quali si rinvia al successivo punto 7).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi della specie con le Isole Cayman.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'entrata in vigore dell'Accordo in esame non implica dirette conseguenze sull'ordinamento europeo in quanto le Isole Cayman non sono un Paese appartenente all'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è conforme alle azioni condivise intraprese nell'ambito del G20 e dell'OCSE – *Global Forum on Transparency and Information Exchange*.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

I seguenti Stati dell'Unione europea hanno già firmato accordi della specie con le Isole Cayman: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative non si discostano dalle formulazioni contenute nel modello TIEA OCSE di riferimento e da quelle contenute nella normativa fiscale vigente in Italia.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'articolo 4 dell'Accordo precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente, in particolare da quella fiscale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nel testo del progetto di Accordo non sono presenti riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'adozione dell'Accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono attualmente deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Dopo la ratifica con legge dell'Accordo in esame ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 25.11.2013

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amph. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LE ISOLE CAYMAN
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Isole Cayman, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3**Imposte considerate**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
 - a) in Italia:
 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - l'imposta sul reddito delle società;
 - l'imposta regionale sulle attività produttive;
 - l'imposta sul valore aggiunto;
 - l'imposta sulle successioni;
 - l'imposta sulle donazioni;
 - le imposte sostitutive;
 - b) nelle Isole Cayman, ogni imposta istituita dalle Isole Cayman di natura sostanzialmente analoga ad imposte esistenti in Italia a cui si applica il presente accordo.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:
 - a) il termine "Parte contraente" designa, come il contesto richiede, l'Italia o le Isole Cayman;
 - b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
 - c) il termine "Isole Cayman" designa il territorio delle Isole Cayman e comprende il mare territoriale, le aree all'interno dei confini marittimi delle Isole Cayman e qualsiasi zona all'interno della quale, in conformità con il diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti delle Isole Cayman per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali;

- d) il termine “autorità competente” designa
 - i) nel caso dell’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - ii) nel caso delle Isole Cayman, la “Tax Information Authority” o una persona o autorità da questa designato;
- e) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società o ogni altra associazione di persone;
- f) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- g) il termine “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- h) il termine “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- i) il termine “Borsa riconosciuta” designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- j) l’espressione “piano o fondo comune d’investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione “piano o fondo comune d’investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico”. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico” se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- k) il termine “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;
- l) il termine “Parte richiedente” designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
- m) il termine “Parte interpellata” designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- n) il termine “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- o) il termine “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
- p) il termine “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che il termine “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.
2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:
 - a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e *trustees*;
 - b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, *trustees* e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:
- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
 - b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
 - c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
 - d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
 - e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
 - f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
 - g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:
- a) Confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
 - b) Qualora l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6**Verifiche fiscali all'estero**

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per presenziare nel momento in cui vengono interrogate persone fisiche ed esaminati documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7**Possibilità di rifiutare una richiesta**

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Malgrado quanto sopra, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:
 - a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
 - b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente interessata incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10**Disposizioni legislative di attuazione**

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Articolo 11**Procedura amichevole**

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12**Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore, l'Accordo avrà effetto:
 - a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
 - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Articolo 13**Denuncia**

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente.
3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 3 Dicembre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLE
ISOLE CAYMAN



€ 2,00



17PDL0018080